



COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: osl.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 13 del 28.09.2020

OGGETTO: Ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 376/2020 pubblicata il 04.05.2020- Parti: Italo Mafri/Comune di Condofuri - Nomina legale avv. Gaetano Callipo.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **ventotto** del mese di settembre, alle ore 17.22 nella Sede della Delegazione municipale del Comune di Condofuri, il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del **dott. Sandro Immacolata Borruto**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembre 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri;
- con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto;
- in data 18.06.2020, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto O.S.L.;

DATO ATTO che

- l'art. 255 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede al comma 1 che "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, per come indicato nella propria Deliberazione n. 1 del 18 giugno 2020, e conformemente a quanto disposto dall'articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, atteso che l'ultimo bilancio dal Comune approvato è quello relativo all'esercizio 2019.
- la massa passiva di competenza dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:

1. debiti di bilancio al 31.12.2019;
2. debiti fuori bilancio al 31.12.2019

3. debiti derivanti da procedure estinte;

4. debiti derivanti da transazioni.

- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base del fondo di cassa al 31.12.2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto.

PRECISATO che, ai fini dell'inserimento della massa attiva, i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data di deliberazione del dissesto, così come disposto dall'art.6, comma 2, lett. A), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione, risultando così costituiti:

a) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;

b) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;

c) delle entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

d) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;

e) dei proventi della cessione di attività produttive;

f) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente recuperate nei modi di legge; delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; di eventuali contributi straordinari.

RILEVATO che

- in data 8.11.2012 il sig. MAFRICI Italo Pietro, nato a Melito Porto Salvo il 02.10.1972, c.f. MFRTPT72R02F112L, assistito dall'avv. Federico Sbrana, in qualità di unico erede della sig.ra Caterina Pizzi, Ved. Mafrici, ha notificato atto di citazione in appello contro il Comune di Condofuri, l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria e l'Assessore all'Urbanistica della Regione Calabria, davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, acquisito al protocollo del Comune con il n° 1214073, con il quale viene chiesta la parziale riforma della sentenza n.1482 del 2011 emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria a definizione della vertenza Reg. Gen. n. 720 del 1982

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 26, del 15.03.2013 (n. 92 reg. gen.) il Comune di Condofuri ha conferito incarico legale all'Avv. Lucia Carlino per la difesa dell'ente nel giudizio instaurato dal sig. Mafrici Italo Pietro davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria acquisito al protocollo del Comune nr. 1214973 con il quale viene chiesta la parziale riforma della sentenza n. 1482 del 2011;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. comunale n. 8690 del 05.08.2020 l'avv. Lucia Carlino ha comunicato che l'avv. Federico Sbrana, nell'interesse del sig. Italo Mafrici ha notificato al domicilio del procuratore del Comune, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 376 del 13.01.2020 pubblicata il 04.05.2020, pronunciata in parziale riforma della sentenza n.1482 del 2011 emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che la predetta sentenza statuisce quanto segue:

- *Dichiara la contumacia dell'ASSESSORATO Ai LL.PP. PRO TEMPORE DELLA REGIONE CALABRIA e dell'ASSESSORATO ALL'URBANISTICA PRO TEMPORE DELLA REGIONE CALABRIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;*

- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto:*

- *Dichiara il COMUNE DI CONDOFURI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuto a corrispondere a MAFRICI Italo Pietro la complessiva somma di €. 286.205,55 a titolo di risarcimento dei danni per la perdita di proprietà del bene oggetto di giudizio a seguito di espropriazione acquisitiva attuata dal predetto Ente in danno della de cuius Pizzi Caterina, nonché dell'indennità di occupazione temporanea del fondo de quo, stabilita in €. 48.761,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per come calcolati in C.T.U. ed oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, previa detrazione di quanto già corrisposto all'appellante per i titoli di cui sopra;*

- Dispone che parte appellata depositi le somme su indicate presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratte le somme già percepite;
- Condanna il COMUNE DI CONDOFURI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di MAFRICI Italo Pietro, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 12.350,00, di cui € 10.700,00 per compensi ed € 1.650,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge, nonché delle spese di C.T.U. - liquidate in € 1.724,91, oltre Iva e c.p.a. come da separato decreto del 13.09.2018 e disposte per il 50% a carico di entrambe le parti - che pone definitivamente a carico di parte appellata;

ATTESO altresì che con nota acquisita al prot. comunale n. 7577 del 24.06.2020 il Responsabile dell'area amministrativa ha richiesto parere all'avv. Lucia Carlino in merito alla proponibilità di eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza in oggetto;

VISTO il parere reso dall'avv. Carlino, acquisito al prot. 7577 del 15.07.2020 nel quale si evidenzia che la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, si espone a possibili e fondati motivi di ricorso che potrebbero portare ad una rivisitazione in ribasso della entità della somma liquidata in favore dei proprietari appellanti;

VISTA la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 15 del 15 luglio 2020 in materia di competenze dell'OSL relativamente a fatti e atti di gestione ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Condofuri non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- L'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii.";
- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"

PRESO ATTO che l'ANAC nelle linee guida n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ha valorizzato la possibilità di affidamento diretto a legale di incarichi consequenziali (i diversi gradi di giudizio) o complementari (rispetto ad altri incarichi sulla medesima materia) nonché la particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11.05.2012 nella quale si evidenzia che la prestazione professionale di assistenza e difesa in giudizio comporta una "scelta fiduciaria" da parte dell'amministrazione, anche se ovviamente tale scelta resta soggetta "ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione".

VISTO il parere del Consiglio di Stato Comm. N. 2109 del 16.10.2017 che in ordine alla richiesta formulata da ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali" ha affermato "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante, se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione".

ACQUISITA la richiesta prot. n. 11111 del 28/9/2020 formulata dal Sindaco circa l'opportunità di provvedere alla proposizione di ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che per la proposizione del ricorso in Cassazione di cui trattasi occorre procedere alla nomina di un avvocato, e che il relativo incarico professionale può essere conferito all'avvocato Gaetano Callipo del Foro di Palmi, con studio in Gioia Tauro Via Lomoro n.144, in ragione della particolarità della controversia trattata, nonché in ragione del curriculum professionale del detto avvocato, che evidenzia una specifica esperienza professionale nel settore degli enti locali, e della materia oggetto dell'instaurando contenzioso;

VISTO il preventivo presentato dall'avv. Callipo, su richiesta formulata per le vie brevi da questo Organismo straordinario di liquidazione, dell'importo al lordo di ritenuta d'acconto di € 9135,60 acquisito al prot. 10940 del 23.09.2020, di cui € 4500,00 quale compenso tabellare, € 180 cassa avvocati,

€ 1029,60 iva, spese esenti € 3426,00;

RITENUTA la congruità dello stesso in quanto l'importo richiesto è inferiore ai minimi tariffari;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il DLgs 118/2011 e successive modificazioni;

DELIBERA

di conferire all'avvocato Gaetano Callipo del foro di Palmi con studio in Gioia Tauro Via Lomoro n. 144 l'incarico di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 376 del 13.01.2020, con ogni più ampia facoltà di legge per rappresentare e difendere del Comune e porre in essere ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico


di stabilire che il compenso da riconoscere all'avvocato incaricato per l'attività professionale svolta è di € 9135,60 comprensivo delle spese vive necessarie all'instaurazione del giudizio, sarà posto a carico della gestione liquidatoria e l'impegno di spesa sarà assunto dall'organo straordinario di liquidazione al momento del recupero delle somme necessarie a coprire il compenso professionale convenuto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione ai sensi dell' art. 124 del D.lgs. 267 /2000 e s.m.i., a cura dell'Amministrazione comunale;

di notificare copia del presente provvedimento all'avv. Callipo, al Sindaco, al Segretario Comunale. al Responsabile dell'area amministrativa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Sandro Immacolata Borruto



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto
--	--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 29.09.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Giuseppina Nicodemi